



2016/08.10/000002-02
DIRA61000 - 2018/63

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D. LGS. 152/2006 E S.M.I., L.R. 40/1998 E S.M.I..
PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "BIGLINI 9",
NEL COMUNE DI ALBA (LOTTI A, B E C).
PROPONENTE: STROPPIANA S.P.A., C.SO UNITA' D'ITALIA N. 21, 12051 - ALBA.
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 12.05.2017, con prot. n. 38188, il Sig. Maurizio BEGANI, in qualità di legale rappresentante della **Stroppiana S.p.a.**, con sede legale in Alba, C.so Unità d'Italia n. 21, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato e la proposta di Variante urbanistica al PRG del Comune di Alba, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 23/2016 "*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave*".

Premesso che:

- il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito della documentazione su "Il Giornale del Piemonte e della Liguria" del 12 maggio 2017;
- sul BURP n. 22 del 01.06.2017 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i "*cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2*".

Considerato che:

dal punto di vista progettuale

L'area interessata dall'attività estrattiva in oggetto è localizzata nella pianura alluvionale del fiume Tanaro in sponda sinistra idrografica a circa 3.5 Km in linea d'aria a ovest dal centro dell'abitato di Alba.

L'area d'intervento è ubicata su un tratto pressoché pianeggiante del fondovalle sub-planare del fiume Tanaro.

Il fiume Tanaro scorre in direzione Sud-Nord e, nel tratto prospiciente i terreni in esame, presenta un andamento curvilineo creando una debole ansa dove il pelo libero dell'acqua, in situazioni ordinarie, è posto a circa 160.00 mt. s.l.m., individuando scarpate di circa mt. 6-7 di altezza.

Attualmente l'area di cava è interessata da attività agricole rivolte principalmente alla coltivazione di cereali.

La superficie complessiva di intervento risulta pari a 60.643 mq, suddivisa in tre distinti lotti (A-B-C). In tale area si prevede di ottenere un volume netto di materiale sabbioso-ghiaioso pari a 90.310 mc.

I materiali utilizzabili per il ritombamento dei tre siti di cava (parziale per il lotto A e totale per i lotti B e C) sono i seguenti:

- Terreno di copertura (circa 70 cm);
- Materiale limoso commisto al ghiaioso-sabbioso;
- Materiale limoso derivante dai fanghi delle vasche di decantazione;
- Terre e rocce da scavo di provenienza esterna, qualificate come sottoprodotti e da impiegare secondo il D.P.R. n. 120/2017;
- Terre e rocce da scavo ritirate dall'Azienda come rifiuti rientranti nella cat. di cui al punto 7.31bis dell'Allegato 1Sub del D.M. 05.02.1998.

Si prevede un riutilizzo finale dell'area di tipo agricolo.

dal punto di vista amministrativo

- Il proponente, in data 30.06.2017, ha depositato documentazione volontaria ad integrazione degli elaborati di "Variante urbanistica" già depositati all'atto dell'avvio della presente procedura. La documentazione predetta è stata trasmessa ai soggetti interessati con nota del 07.07.2017.
- In data 6 settembre 2017 è stata convocata la 1^a riunione della Conferenza dei Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione ed il coordinamento delle procedure relativamente al progetto in esame.

- Nel corso della medesima, era stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali, sotto l'aspetto minerario, paesaggistico/ambientale ed urbanistico, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 70163 del 19.09.2017.
- In data 27.10.2017, con prot. di ric. n. 81601, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta.
- Con nota del 15.11.2017 (prot. n. 86343), l'ufficio VIA ha provveduto a pubblicare la documentazione integrativa e contestualmente, a sospendere l'iter procedurale in attesa dell'espressione favorevole del Consiglio Comunale di Alba in merito all'approvazione della variante urbanistica in argomento.
- In data 09.08.2018 con prot. di ric. n. 60021, la Città di Alba ha trasmesso la Determinazione dirigenziale n. 1784 del 27.07.2018 con parere motivato in senso favorevole relativo al procedimento di VAS della variante urbanistica in oggetto e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 31.07.2018 di parere favorevole all'approvazione della predetta Variante, relativa alla modifica della destinazione d'uso dell'area oggetto dell'attività estrattiva in discussione.
- Ciò indicato, acquisiti tutti gli elementi utili per poter procedere con la presente procedura, con nota prot. n. 36556 del 16.05.2018 si è proceduto alla convocazione della 2ª riunione della Conferenza di Servizi, in data 17 luglio 2018, in seguito posticipata al giorno 20 settembre 2018 in accoglimento della richiesta della ditta stessa.

Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 20 settembre 2018 è stata convocata e si è svolta -in sede decisoria - la 2ª riunione della Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:

- **parere unico favorevole della Provincia di Cuneo** riguardante l'espressione del **giudizio positivo di compatibilità ambientale**, espresso da parte del Dirigente del Settore Presidio del Territorio, e l'**autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016** -formulato dall'Ufficio Cave provinciale- per **anni cinque** (prima fase) a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo, in merito alla cava di sabbia e ghiaia denominata "Biglini 9" in località Biglini, sita nel Comune di Alba.
Detto parere favorevole, è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente richiamate nei successivi punti da **1** a **32** e nel parere conclusivo, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**).
- **Parere unico favorevole della Regione Piemonte** formalizzato dal **Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere** con nota prot. n. 66458 dell'11.09.2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato al presente provvedimento (**ALLEGATO 2**).
- **Parere motivato in senso favorevole** relativo al procedimento di VAS della variante urbanistica al PRGC in oggetto, con Determinazione dirigenziale n. 1784 del 27.07.2018 e **parere favorevole** all'approvazione della variante stessa, ai sensi della L.R. 23/2016 e DPGR n. 11/R-2017, della **Città di Alba** formalizzato con D.C.C. n. 55 del 31.07.2018, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 3**).
- parere favorevole con prescrizioni del **Consorzio irriguo Mussotto-Vaccheria-Lavandaro** con nota prot. di ric. n. 76262 del 10.10.2018 (**ALLEGATO 4**);
- parere favorevole con prescrizioni da parte di **SNAM Rete Gas**, con nota prot. di ric. n. 69165 del 21.09.2018 (**ALLEGATO 5**).
- In questa ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria

posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

dal punto di vista ambientale

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA -con nota prot. di ric. n. 68026 del 18.09.2018- dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento estrattivo in progetto, non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi e garantirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.

Ciò indicato, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, è subordinata alle seguenti prescrizioni.

1. Gestione rifiuti

- a. La destinazione dei rifiuti a riempimento di vuoto di cava deve configurarsi come recupero ambientale (operazione R10 — D. Lgs. 152/06) ed è subordinata al conseguimento di nuova apposita iscrizione al registro delle imprese che effettuano recupero rifiuti non pericolosi, specifica per il singolo sito di cava, nel rispetto dei disposti di cui all'art. 5 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
 - b. la gestione e la messa in opera definitiva delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto, nel rispetto dei disposti del D.P.R. 120/2017, (debba) deve avvenire in forma distinta e separata da quella relativa ai rifiuti di cui al punto 7.31 bis dell'Allegato 1, Suballegato 1al D.M. 5.2.1998 e s.m.i..
2. Nessun lavoro di coltivazione dovrà essere eseguito al di fuori delle aree di cui ai mappali n. 3 – 4 – 5 – 104, censiti al Foglio 25 (LOTTO A), mappali n. 120 – 189 del foglio 10 (LOTTO B) e mappali n. 218 – 220 – 221 – 222 – 234 – 235 – 236 – 237 – 238 – 239 – 310 – 311 del foglio n. 10 (LOTTO C) del Catasto Terreni del Comune di Alba.
 3. Siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo e, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Cuneo la planimetria con le monografie di ogni caposaldo e il loro posizionamento.
 4. Il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 è tenuto a:
 - a. effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Provincia ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - b. presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/16. Tale dichiarazione deve esser resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
 - c. corrispondere l'importo per l'Onere per il diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di materiale utile estratto.
 5. Entro il 30 aprile di ogni anno il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una relazione tecnica con allegata documentazione fotografica e cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di sistemazione e recupero ambientale attuate nell'anno precedente ed una previsione circa gli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo. Contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che riporti i quantitativi, le caratteristiche e la provenienza dei materiali utilizzati per il ritombamento dei LOTTI B e C.
 6. In relazione ai disposti del D.lgs. 117/2008 la Ditta dovrà effettuare il monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistenti in cava, attraverso il loro rilevamento

- topografico e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione di tali cumuli dovrà essere riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale.
7. Dovrà essere redatto un progetto annuale di monitoraggio e taratura finalizzato al controllo ed alla verifica in corso d'opera delle previsioni dello studio idraulico allegato al progetto; i risultati dovranno essere inviati contestualmente alla documentazione di consuntivo annuale di cui al punto 4 a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi.
 8. Gli interventi di coltivazione, ritombamento, riprofilatura morfologica ed inerbimento procedano sui vari lotti secondo la successione dei lavori ed il cronoprogramma indicati nella documentazione integrativa presentata, al fine di provvedere al contestuale recupero ambientale delle porzioni esaurite. In particolare la coltivazione del LOTTO B potrà avere inizio soltanto al termine dei lavori previsti sul LOTTO C.
 9. La coltivazione dovrà proseguire per strisciate parallele successive, di larghezza 20-30 m e con avanzamento da Sud-Ovest verso Nord-Est nei LOTTI A e B e con progressione da Sud verso Nord nel LOTTO C, al fine di limitare le aree di scopertura e consentire la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale rispetto alla conclusione della coltivazione delle singoli fasi;
 10. La coltivazione non sia spinta al di sotto della quota limite indicata in progetto, e sia comunque garantito un franco non inferiore ad 1 metro al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica.
 11. Prima dell'inizio della coltivazione dovrà essere realizzato un piezometro in prossimità del lotto B che dovrà essere mantenuto in efficienza per tutta la durata dell'intervento estrattivo, unitamente agli altri 6 piezometri già utilizzati dalla Ditta per i rilievi della falda freatica in fase progettuale.
 12. Per tutta la durata dell'autorizzazione dovrà essere mantenuto il piano di monitoraggio del livello piezometrico della falda previsto nella documentazione integrativa di progetto che preveda la misurazione del livello freatico con frequenza mensile e comunque a seguito di rilevanti eventi meteorici. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi contestualmente a quanto richiesto al punto 4.
 13. In fase di coltivazione i fronti di scavo dovranno avere una pendenza non superiore a 30°, mentre la scarpata residua al termine degli interventi di recupero ambientale presente lungo il perimetro del lotto A, non interessato da ritombamento, dovrà avere inclinazione non superiore a 20° sessagesimali.
 14. La posa dei materiali nella fase di ritombamento dei LOTTI B e C dovrà rispettare lo schema di stratigrafia proposta nella documentazione integrativa presentata.
 15. L'utilizzo dei materiali previsti per il riempimento dei LOTTI B e C al termine della coltivazione mineraria dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente relativamente a ciascuna tipologia di materiale indicata in progetto.
 16. Sia assicurata durante ed al termine della coltivazione la corretta regimazione e deflusso delle acque meteoriche presenti nell'area di cava. In particolare devono essere evitati ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati come da progetto approvato e dovranno essere realizzati i 2 pozzi drenanti, secondo le modalità illustrate nella documentazione integrativa presentata.
 17. Il materiale di scarto derivante dalla coltivazione del giacimento dovrà essere riutilizzato all'interno dell'area di cava, nelle operazioni di recupero ambientale, per il ritombamento parziale del fondo scavo, come indicato nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione presentato dalla Ditta ai sensi del D.Lgs. 117/2008.
 18. Per quanto possibile i materiali di scarto della coltivazione dovranno essere direttamente reimpiegati per il rimodellamento morfologico delle aree su cui si è conclusa la coltivazione.
 19. In ogni caso, nella fase di stoccaggio temporaneo, in attesa del successivo riutilizzo in per il recupero ambientale, dovranno essere mantenuti separati i cumuli di terreno vegetale dagli eventuali cumuli di materiale sterile (sabbioso-limoso) derivanti dalla scopertura del giacimento; inoltre, questi ultimi, non dovranno superare i 3 m di altezza.
 20. Il terreno vegetale derivante dallo scotico dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale, e dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità

mediante la semina di una specie a rapido insediamento. Si dovrà inoltre prevedere trinciatura al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee.

21. In caso di reperimento di terreno vegetale di origine alloctona, in fase di recupero ambientale, si raccomanda che l'approvvigionamento avvenga da fondi limitrofi, per garantire simili caratteristiche chimico-fisiche e, in ogni caso, dovrà essere fornito un consuntivo di tale materiale e dei siti di approvvigionamento in occasione della relazione annuale prevista al punto n. 4.
22. I lavori di scotico e le operazioni di estrazione del materiale dovranno avvenire il più possibile in stretta successione temporale, al fine di consentire una rapida ricollocazione del terreno vegetale sul fondo scavo e sulle scarpate e limitare la fase di stoccaggio.
23. Su tutte le porzioni di cava (fondo scavo e scarpate) che progressivamente raggiungeranno l'assetto definitivo dovranno essere realizzati tutti gli interventi di preparazione al successivo riutilizzo agricolo dell'area; in particolare si dovrà procedere alla risagomatura, alla stesa e preparazione del terreno vegetale e, compatibilmente con la stagione vegetativa in corso, alla semina di un miscuglio erbaceo al fine di costituire una copertura polifita, con funzione di protezione temporanea del suolo, in attesa del definitivo recupero agricolo.
24. In fase di recupero ambientale dovrà essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere.
25. Preventivamente all'avvio delle operazioni di recupero ambientale dovranno essere rimossi o allontanati i manufatti, le attrezzature ed i macchinari impiegati nell'attività estrattiva.
26. Sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile.
27. Entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo, la società esercente la cava è tenuta ai sensi dell'art.18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato al Comune e alla Provincia di Cuneo.
28. La coltivazione ed il recupero ambientale dell'area avvengano per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere.
29. Entro sei mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.
30. Qualora sia accertata la mancanza od insufficienza delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, la Provincia attuerà quanto previsto dall'art. 32 della l.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione ed alla contestuale escussione della fideiussione presentata.
31. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive onde consentire alla Provincia la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
32. Al termine degli interventi di recupero ambientale venga inviata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una comunicazione di fine lavori, allo scopo di stabilire la data di inizio del periodo di manutenzione delle opere di recupero, la cui conclusione risulta vincolante per la liberazione della garanzia fidejussoria prestata dalla Ditta esercente.

Considerazioni Generali

- a) in merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
 - 1) il Titolare dell'autorizzazione, almeno 8 giorni prima dell'inizio lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio al Comune di Bagnolo P.te e al Settore Polizia Mineraria, Cave e

Miniere della Regione Piemonte ai sensi del D.P.R. 09/04/1959 n. 128, così come modificato dal D. Lgs. 25.11.1996 n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte il "Documento di Sicurezza e Salute" (DSS) di cui all'art. 6 del D. Lgs. 624/1996. In caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D. Lgs. 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettere anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio;

- 2) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con cartelli ammonitori in modo tale che loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- 3) l'area di cava sia recintata, ove possibile, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- 4) durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
- 5) tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere datate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
- 6) per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
- 7) durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
- 8) devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
- 9) deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
- 10) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
- 11) eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 152/06).

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che:

- ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Visti:

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i.;
- la L.R. 26.04.2000, n. 44 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 6 settembre 2017 e del 18 settembre 2018, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell’ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Accertato quindi che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 18 settembre 2018 - sussistono i presupposti per l’espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all’intervento estrattivo proposto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, richiamate nei precedenti punti da 1 a 32 e nelle *Considerazioni Generali*, contenute nell’ALLEGATO 1, nonché di quelle di cui agli ALLEGATI 2-3-4-5 in premessa indicati.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1784 del 27.07.2018 con parere motivato in senso favorevole relativo al procedimento di VAS della variante urbanistica al PRGC in oggetto e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 31.07.2018 di parere favorevole all’approvazione della Variante stessa, ai sensi della L.R. 23/2016 e DPGR n. 11/R-2017, della **Città di Alba**.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al **progetto di coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata “Biglini 9”, nel Comune di Alba (lotti A, B e C)**, presentato da parte del Sig. Maurizio BEGANI, in qualità di legale rappresentante della **Stroppiana S.p.a.**, con sede legale in Alba, C.so Unità d’Italia n. 21, in quanto l’intervento estrattivo in progetto, non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell’attuale stato dei luoghi e garantirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l’intorno.
- 3. PER MITIGARE** ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate ai punti da **1** a **32** e nelle *Considerazioni Generali* delle premesse, che si richiamano integralmente.
- 4. DI DARE ATTO** che il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al punto 2 è subordinato, oltre che alle prescrizioni tutte richiamate al punto 3, contenute nell’ ALLEGATO 1, al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute negli ALLEGATI 2-3-4-5 in premessa indicati.
- 5. DI RINVIARE** il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016 e s.m.i., al relativo provvedimento di competenza della Provincia di Cuneo, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA.

6. **DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto precedente, al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate al punto 3, nonché di quelle contenute nel Parere tecnico conclusivo ex L.R. 23/2016 (**ALLEGATO 1**).
7. **DI PRENDERE ATTO** della Determinazione dirigenziale n. 1784 del 27.07.2018 con parere motivato in senso favorevole relativo al procedimento di VAS della variante urbanistica al PRGC in oggetto e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 31.07.2018 di parere favorevole all'approvazione della Variante stessa, ai sensi della L.R. 23/2016 e DPGR n. 11/R-2017, della **Città di Alba**, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 3**);
8. **DI RINVIARE**, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 23/2016 e s.m.i., al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016 di competenza della Provincia di Cuneo, l'approvazione della variante urbanistica al vigente PRG della Città di Alba;
9. **DI DARE ATTO** che, come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016, la Città di Alba dovrà successivamente provvedere alla pubblicazione degli elaborati aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia urbanistica;
10. **DI CONSIDERARE ACQUISITI**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
11. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
12. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3. nonché l'autorizzazione di cui al punto 5 sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate ai precedenti punti 3 e 6.
13. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **DI STABILIRE** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
14. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro **dieci anni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
15. **DI STABILIRE** altresì che, eventuali modifiche rispetto al progetto proposto, necessarie in ordine a difficoltà operative, dovranno essere oggetto di specifica istanza di Variante ai sensi della L.R. 23/2016, previa Verifica di impatto ambientale ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i..
16. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
17. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.

18. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegato, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- parere favorevole espresso dalla **Provincia di Cuneo - Ufficio Cave** circa l'**autorizzazione** alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016 (**ALLEGATO 1**).
- Parere unico favorevole della **Regione Piemonte** formalizzato dal **Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere** con nota prot. n. 66458 dell'11.09.2018 (**ALLEGATO 2**).
- Parere motivato in senso favorevole relativo al procedimento di VAS della variante urbanistica al PRGC in oggetto, con Determinazione dirigenziale n. 1784 del 27.07.2018 e parere favorevole all'approvazione della variante stessa, ai sensi della L.R. 23/2016 e DPGR n. 11/R-2017, della **Città di Alba** formalizzato con D.C.C. n. 55 del 31.07.2018 (**ALLEGATO 3**).
- Parere favorevole con prescrizioni del **Consorzio irriguo Mussotto-Vaccheria-Lavandaro** con nota prot. di ric. n. 76262 del 10.10.2018 (**ALLEGATO 4**).
- Parere favorevole con prescrizioni di **SNAM Rete Gas**, con nota prot. di ric. n. 69165 del 21.09.2018 (**ALLEGATO 5**).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Regionale Amministrativo o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

II DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO